

f) studiare e realizzare, in collaborazione con le comunità di profughi, iniziative volte a favorire l'integrazione nel tessuto sociale, allo scopo di facilitare uno scambio di esperienze che tenga conto delle rispettive specificità culturali, nonché delle differenze fra i sessi e le generazioni;

g) avviare iniziative volte a individuare il potenziale delle donne di diverse etnie e le modalità di promozione della partecipazione delle donne alle sedi negoziali e alla ricostruzione del tessuto sociale, in un'ottica di protezione dei diritti umani orientata secondo il genere;

h) avviare iniziative mirate alla ricostruzione del tessuto sociale e culturale, con la realizzazione immediata di occasioni di scambio di presenze ed esperienze tra studenti e studentesse, docenti e intellettuali, attraverso soggiorni brevi, periodi di studio presso le università, avvio di progetti di ricerca congiunti.

Art. 5.

Formazione del personale e informazione

1. Allo scopo di garantire una particolare attenzione alle esigenze delle donne, sia come soggetti sia come destinatarie delle iniziative di gestione dei campi e di ricostruzione, le amministrazioni competenti predispongono, nell'ambito delle attività formative del personale addetto, corsi brevi specificamente mirati alla conoscenza dei criteri indicati nella presente direttiva.

2. Allo scopo di realizzare un'efficace circolazione delle informazioni finalizzate al miglioramento della condizione delle donne, sia nella gestione dei campi sia nelle comunità di rientro, e del ricongiungimento delle famiglie, le amministrazioni competenti:

a) si avvalgono preferibilmente di operatrici socio-culturali per l'individuazione delle esigenze specifiche delle donne già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani e dei differenti gruppi generazionali;

b) avviano e promuovono iniziative volte a fornire materiale di informazione e documentazione, nonché di pubblicazioni in lingua comprensibile;

c) avviano e promuovono iniziative volte a mettere a disposizione delle donne già coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani strumenti informativi e tecnologie di comunicazione in rete.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 luglio 1999

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA

*Il Ministro
per le pari opportunità*
BALBO

*Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 22*

00A3361

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione

zione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 20.807.587.500, di cui L. 10.049.010.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.758.577.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.

Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera del 10 novembre, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Friuli-Venezia Giulia, approvata con delibera della giunta provinciale n. 3379 del 10 novembre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprari-chiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Friuli-Venezia Giulia allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 20.807.587.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 20.807.587.500, di cui L. 10.049.010.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 10.758.577.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia già provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorità di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo già in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorità di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse già assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge.

6. La regione Friuli-Venezia Giulia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 1999

p. Il Presidente: MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 125